

COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE

Penale

Inviato da : Awv. Luigi Ciambrone

Pubblicato il : 28/3/2008 9:20:00

PROCEDURA PENALE: PERSISTE LA LEGITIMATIO AD PROCESSUM NELLA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE, SENZA NECESSITA' DI NUOVO MANDATO OVVERO DELIBERA, NEL PASSAGGIO DALLE VECCHIE A.S.L. ALLE NUOVE A.S.P.. ... [Scarica l'ordinanza in allegato](#)

La vicenda processuale: Il Tribunale Provinciale di Vibo Valentia, a seguito di rinvio a giudizio degli imputati, ha incardinato un processo riguardante la c.d. "Sanitopoli Vibonese" ovvero "Operazione Ricatto" in cui risultano coinvolti esponenti di spicco della Sanità calabrese su un presunto e vorticoso giro di tangenti milionarie attinenti la mancata costruzione del Nuovo Presidio Ospedaliero per tutta la Provincia e per l'intera Regione Calabria. I reati spaziano dall'associazione a delinquere, alla turbativa d'asta, alla concussione, alla corruzione, alla truffa contrattuale ecc.. Tutti i reati risultano consumati, secondo l'ipotesi accusatoria, al fine di sostenere un vorticoso giro di tangenti a favore dei singoli Pubblici Ufficiali e di un intero partito presente a livello nazionale. Il sistema creato era semplice: un Consorzio senza alcuna capacità imprenditoriale, economico, finanziaria, di uomini e mezzi riusciva ad ottenere l'assegnazione di appalti milionari in tutta Italia (tra cui l'Ospedale di Vibo Valentia) con coinvolgimento di esponenti politici di livello nazionale e regionale nonché apparati deviati dei Servizi Segreti e della Massoneria, di alti vertici militari e di rilevanti organizzazioni religiose. Il processo è iniziato, mentre l'indagine prosegue per altri tronconi ed ipotesi, e subito si sono registrate delle interessanti eccezioni preliminari (a cura di un nutrito ed agguerrito Collegio defensionale) che il Tribunale vibonese ha deciso con ordinanze articolate, strutturate e adeguatamente motivate. L'Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia si è costituita parte civile, a mezzo la scrivente difesa, con una quantificazione dei danni sofferti per Euro 80 milioni. **L'Ordinanza in Commento :** Tribunale Penale Collegiale di Vibo Valentia, Ordinanza del 27 febbraio 2008, (Presidente Estensore Dr. Giancarlo BIANCHI): La difesa degli imputati aveva avanzato richiesta di esclusione della costituita parte civile, ex art. 80 c.p.p., contestando la *legitimitas ad processum* dell'A.S.L. N. 8 di Vibo Valentia alla quale sarebbe subentrata, ex Legge Regionale 11 maggio 2007 n. 09, l'Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia (nel prosieguo indicata, più semplicemente, come A.S.P.), soggetto giuridico diverso da quello costituito in sede di udienza preliminare e bisognevole pertanto di una nuova e differente manifestazione di volontà intesa al dispiegamento della pretesa risarcitoria nel processo appena incardinato innanzi il Tribunale di Vibo Valentia. La difesa dell'A.S.P., opponendosi all'eccezione defensionale degli imputati, ha rilevato che le nuove A.S.P. sono subentrate in tutti i rapporti giuridici – sia attivi che passivi – delle sopresse A.S.L. e che nessun'altra delibera ovvero manifestazione di volontà era necessaria. Nel caso di specie, fra l'altro, l'A.S.P. di Vibo Valentia coincideva perfettamente con la vecchia A.S.L. su base territoriale dell'intera provincia vibonese. Lo stesso costituzionalista calabrese MORTATI ha insegnato che una cosa è l'Organo e altra cosa è il Soggetto rivestito dell'Organo. La richiesta degli imputati è stata rigettata dall'Ordinanza in commento ed in particolare, il Tribunale Vibonese, ha segnalato – proprio in materia di soppressione di Enti Pubblici – la Giurisprudenza di legittimità che ha distinto l'ipotesi in cui la legge o l'atto amministrativo che hanno disposto la soppressione abbiano considerato il permanere delle finalità dell'Ente soppresso ed il loro trasferimento ad altro Ente, unitamente al passaggio delle strutture e del complesso delle posizioni giuridiche già facenti capo al

primo Ente, ovvero abbiano disposto la soppressione previa liquidazione. Così scrive testualmente il precitato Tribunale calabrese : *“Nel primo caso si è ritenuto che la successione si attui in universum ius, con la conseguenza che tutti i rapporti giuridici che facevano capo all’ente soppresso passano all’ente subentrante”*. Nel caso di specie, poi, l’art. 07, comma 2°, della legge Regionale 11 maggio 2007 n. 09, dispone espressamente che: *“Le nuove Aziende subentrano nelle funzioni e nei rapporti attivi e passivi relativi alle Aziende preesistenti, in ragione dell’ambito provinciale di riferimento”*. Il disposto della norma, per come rilevato nell’Ordinanza in commento, è chiaro sia in ordine ai profili sostanziali sul mantenimento degli scopi degli Enti di nuova istituzione, sia in ordine all’automatico subentro nella titolarità di tutti i rapporti giuridici in essere, con la conseguenza che è stata riconosciuta la persistente *legitimatio ad processum* della costituita parte civile. Il ragionamento sottostante è anche quello della c.d. “immedesimazione organica” che non richiede, ad ogni mutamento di Direttore Generale e/o Commissario straordinario, il conferimento di nuovo incarico e/o delibera. Altro ragionamento sottostante è quello della c.d. “conservazione degli effetti dell’atto in sede penale”. Da commentare, infine, che il precitato orientamento giurisprudenziale si segnala per la sua applicabilità, anche, in sede civile in tutte quelle cause dove le vecchie A.S.L. risultano costituite e senza necessità, a parere della scrivente difesa, di dichiarare l’interruzione del giudizio e successiva riassunzione a cura delle A.S.P. o delle controparti interessate. Nel caso di specie si deve applicare lo stesso principio per le fusioni ovvero incorporazione fra Società che mantengono Rami d’Azienda con stessi mezzi, uomini e risorse economiche e finanziarie. L’Ordinanza in commento oltre a sancire la legittimità della costituzione di parte civile dell’A.S.P. Vibonese (per un rilevante valore di Euro 80 milioni) ha consentito il permanere nel processo di una parte che, nella storia giudiziaria calabrese, rappresenta l’unico precedente di parte civile in processi che coinvolgono la Sanità ed i suoi vertici del recente passato. Un precedente, per alcuni, scomodo e da eliminare in quanto rappresenta – sostanzialmente – un segno di civiltà giuridica attuato in favore dei cittadini calabresi e della Calabria tutta (anche della Regione che non risulta direttamente costituita parte civile). Il Tribunale di Vibo Valentia ha impresso un solco decisivo nel terreno della legalità. Anche per questo l’Ordinanza meritava un doveroso commento che costituisce un valido precedente giurisprudenziale per la Calabria e per l’intero Paese (in molte regioni si intende attuare la riforma delle A.S.L. su base provinciale).**(Avv. Luigi CIAMBRONE)* Avvocato del Foro Libero di Catanzaro.**